

GLI ESPERTI RISPONDONO

Quando il 730 è sbagliato Ecco come evitare sanzioni

Un decalogo per rimediare agli errori di compilazione del nuovo modello
Dalla dichiarazione integrativa all'intervento dei centri di assistenza fiscale

Come faccio a correggere il 730 ormai inviato?

Una volta inviata la dichiarazione dei redditi non è più possibile correggere eventuali errori commessi presentando un nuovo 730 precompilato. L'unica soluzione rimane presentare una dichiarazione integrativa ad un Caf o ad un professionista abilitato, oppure presentare il modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Il 730 precompilato viene considerato come "accettato senza modifiche" nel caso in cui il contribuente abbia apportato le seguenti modifiche o correzioni. **Residenza:** è possibile cambiare questo dato, ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia cambiato casa. C'è anche il link specifico, "nuova residenza" da selezionare. Va indicata la residenza al momento della presentazione della dichiarazione. Bisogna compilare tutti i campi, compresa la data del-



Per correggere errori non va presentato un nuovo 730 precompilato

Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

la variazione. **Codice fiscale:** è possibile aggiungere quello del coniuge non fiscalmente a carico, oppure modificarlo se non è corretto. **Compensazione:** è possibile portare in compensazione, tramite modello F24, in tutto o in parte l'even-

tuale credito che risulta dalla dichiarazione, usandolo quindi per pagare altre imposte. Le somme vanno indicate nel rigo 11. **Acconti:** il contribuente può indicare di non dover versare gli acconti in base a quanto calcolato, oppure di versarli

in misura inferiore. Può succedere, per effetto di nuovi oneri sostenuti, oppure per il venir meno di redditi nel corso del 2015. In entrambi i casi bisogna barrare l'apposita casella (rigo F6). **Rateazione:** il contribuente può sempre chiederla, sempre barrando l'apposita casella del rigo F6. **Sostituto d'imposta:** il contribuente deve sempre inserire il nome del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio. Questo dato non è precompilato; destinazione 8, 5 e 2 per mille Irpef. Tutti i dati appena elencati possono essere inseriti o cambiati senza che questo comporti una modifica della dichiarazione. Significa che alla fine il contribuente cliccherà sul pulsante "accetta e invia". Nel caso in cui invece si debbano effettuare altre correzioni, la dichiarazione sarà considerata come modificata.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO

La compensazione e i suoi segreti

Come si estinguono le somme iscritte a ruolo Equitalia tramite compensazione con i crediti relativi alle imposte erariali?

Il pagamento in compensazione deve essere effettuato tramite F24 Accise, sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", nel campo codice tributo va inserito il termine RUOL, nel campo "ente" va indicata la lettera "R", e nel campo "prov" la sigla della provincia nella quale il debito risulta a carico. Per F24 a saldo zero non si rendono necessarie altre operazioni. Se il pagamento è parziale, il contribuente dovrà presentare a Equitalia un modulo specifico, con cui dichiarare l'avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise ed indicare la parte del debito erariale da imputare a pagamento. La scelta dei debiti da compensare va effettuata: entro 3 giorni dalla consegna della delega di pagamento, se il contribuente presenta l'F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel; contestualmente, se il contribuente presenta l'F24 agli sportelli dell'Agente della riscossione.

Franco Alessio
dottore commercialista

FAMIGLIA

Coniuge autonomo niente assegni

Se con la separazione la moglie è stata messa in condizioni di essere indipendente dal punto di vista economico, la stessa in sede di divorzio ha diritto al percepimento di un assegno divorzile?

Con una recente ordinanza del 2 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che, in sede di separazione consensuale, i coniugi possono includere nelle condizioni concordate anche schede negoziali per mettere entrambi i partners nella posizione di provvedere a se stessi, con adeguatezza e anche per il futuro, godendo di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio dai coniugi.

Questi accordi non incidono sulla situazione di diritto, cioè limitando l'accesso all'assegno divorzile, bensì sulla situazione di fatto potenziando la capacità patrimoniale del coniuge più debole. Se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, all'indomani del disgregarsi della famiglia, non può essere accordato, in sede di divorzio, alcun assegno divorzile.

Annamaria Ghigna
avvocato

Centro per l'Impiego di Pavia
Piazza Italia, 5 angolo 8 - 27100 Pavia
Telefono 0382 597.455 - 621 - 410
E-mail pavia@formalavoro.pv.it

tessili, dell'abbigliamento - assunzione a tempo determinato - a tempo pieno - Si richiede: esperienza triennale nel settore e nella figura professionale - offerta valida fino al: 31.05.2015;

RIF. N° 3456 - ORAFO AL BANCO - Luogo di lavoro: Valenza - Si offre: C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese orafe, argentiere, bigiotterie e d'affini - assunzione a tempo determinato 6 mesi - tempo pieno - Si richiede: esperienza quinquennale